

NOTA ARAN 1414 DEL 21 FEBBRAIO 2003

IL PART TIME NON VIETA L'ATTIVITÀ SINDACALE

IL DISTACCO SINDACALE COMPLETO GENERA INCOMPATIBILITÀ

MA I PERMESSI GIORNALIERI NON SPETTANO

da Italiapuntodoc del 19/3/2003

Il dirigente sindacale in distacco part time può svolgere l'incarico di componente la Rappresentanza sindacale unitaria di scuola (Rsu).

Il chiarimento viene dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) che ha emanato una nota esplicativa il 21 febbraio scorso. Niente da fare, invece, per i sindacalisti in distacco completo che, secondo l'Agenzia, devono rinunciare all'incarico perché incompatibile. Per svolgere il mandato di Rsu, infatti, stando al parere dell'Aran, bisogna che il lavoratore sia in servizio almeno a tempo parziale.

Il parere non ha carattere vincolante perché la questione è regolata da contratti e non da norme di legge. E dunque, l'interpretazione autentica può essere fornita solo dalle parti che hanno firmato il contratto, congiuntamente.

ARAN

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Roma, 21 febbraio 2003

N.1414

All'Istituto di Stato

per la Cinematografia e la Televisione

"Roberto Rossellini"

via della Vasca Navale, 58

00146 ROMA

OGGETTO: incompatibilità

(Rif.nota del 4 febbraio 2003, prot.843/G)

In merito alla nota in oggetto, nel confermare il contenuto della nota Aran n.7732 del 22 maggio 2001 [1], si precisa che l'art.3, comma 2 della parte II dell'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art.4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto dalla norma citata si evince che requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell'eletto, condizione che non sussiste in presenza di un distacco sindacale completo. Qualora il distacco sia, invece, part time, nulla vieta la compatibilità delle due posizioni, ma deve essere rispettato il disposto dell'art.7, comma 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 che non consente, per la parte di servizio dovuta, l'utilizzo dei permessi orari giornalieri.

Il Dirigente Generale

Note

[1] La nota afferma che vi è incompatibilità tra distacco sindacale e titolarità della carica di componente la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu).